

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge,

TRA

La Società *AMGAS SRL* con sede legale in BARI (BA), CAP 70125, CORSO ALCIDE DE GASPERI n. 320, Partita IVA e Codice Fiscale 06024230721, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bari al n. 457129 del Registro delle Imprese, nella persona del suo Rappresentante Legale Dott. Giovanni Marzulli, nato a ***** ivi residente alla Via ***** Codice Fiscale ***** (denominata di seguito come "*Sponsor*")

E

La Società Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà Tipo A con sede legale in BARI (BA), CAP 70126 Via Delle Medaglie d'oro, 1, Partita Iva 03457100729, nella persona del suo Rappresentante Legale Dott. Giuseppe Moretti, nato a ***** Codice fiscale ***** (denominata di seguito come "*Sponsee*")

PREMESSO CHE

- a. lo *Sponsee* svolge la seguente attività: di sperimentare nuovi percorsi educativi, finalizzati al reinserimento sociale, culturale e lavorativo degli ospiti nei territori di appartenenza, creando un luogo dove, oltre ad azioni di contenimento, sperimentano diverse strategie educative capaci di restituire alla società civile ragazzi in grado di orientare la propria vita attraverso nuove progettualità verso un futuro di responsabilità e legalità. *****
- b. lo *Sponsor* svolge attività di commercializzazione di gas naturale ed energia elettrica, e che nell'ambito dell'attività di cui al precedente punto a, ha interesse alla diffusione dei propri prodotti e del proprio marchio; *****
- c. il presente contratto rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo pubblicitaria disciplinati dalle norme *****

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Scopi

1. Con il presente contratto lo *Sponsee* si impegna a realizzare iniziative promo-pubblicitarie e di pubbliche relazioni riguardanti il marchio *AMGAS SRL* dello *Sponsor*, nelle attività di cui alle premesse.

Art. 3 - Comunicazioni

1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicate in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o forma equipollente a norma dell'art.2, comma 1, L.n.192 del 1998 e dell'art. 4 D.P.R. n. 513 del 1997 o con posta elettronica certificata a norma del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 per la prova dell'avvenuta ricezione.
3. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e della PEC.

Art. 4 - Oggetto del Contratto ed obblighi delle parti

1. Lo *Sponsee* concede all'azienda la qualifica di "Sponsor" nell'ambito della propria attività.
2. Lo *Sponsor* si impegna a fornire il marchio o l'immagine aziendale concordati con lo *Sponsee*.
3. Lo *Sponsee* si impegna ad apporre il marchio dello *Sponsor* su locandine brochure e comunicati di presentazione del cortometraggio;

Art. 5 - Durata del Contratto

1. Il contratto decorre dalla data dal 6 aprile 2019 presso il Nuovo Teatro Abeliano e organizzato dalla Coop. Crisi e dall' Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa, nel quale sarà trasmesso in anteprima il cortometraggio.
2. Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto. È quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Art. 6 - Facoltà dello Sponsor

1. È facoltà dello *Sponsor* effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con lo *Sponsee*.

Art. 7 – Corrispettivi

1. Come corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo *Sponsee* e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo *Sponsor* corrisponderà allo *Sponsee* la somma di € 2.000,00 (duemila) + IVA, se dovuta;
2. Lo *Sponsee* rilascerà debita fattura/ricevuta, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.

Art. 8 – Pubbliche dichiarazioni

1. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti, rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni lesive dell'immagine delle parti stesse.
2. Le parti contraenti si impegnano a non tenere comportamenti lesivi dell'immagine l'una dell'altra.

Art. 9 - Esonero da Responsabilità

1. Le scelte organizzative della manifestazione restano completamente estranee allo *Sponsor*, così come la conduzione tecnico-sportiva in caso di Società/ Associazioni dilettantistiche sportive.
2. Lo *Sponsor* non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni.
3. I possibili danni cagionati a terzi dallo *Sponsee* non producono nessuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo allo *Sponsor*.

Art. 10. Garanzie di corretto adempimento

1. Lo *Sponsor* avrà la facoltà di incaricare, a sue spese, un supervisore con il compito di controllare le forniture ed il buon uso dei marchi durante le manifestazioni.

Art. 11 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l'intervento obbligatorio del P.M., saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Bari

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo *Sponsor* venga incorporato in un'altra società e nei casi in cui lo *Sponsor* sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art.13 – Effetti della cessazione del rapporto

1. Quando, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale cessasse, nessuna delle parti potrà continuare ad evidenziare pubblicamente il rapporto stesso, né utilizzare i marchi e segni distintivi dell'altra parte.

Art. 14 – Registrazione

1. Le spese di registrazione del presente contratto in caso di uso saranno a carico della parte che ne ha determinato la necessità.

Art. 15 - Validità delle clausole

1. Tutte le clausole del presente contratto sono valide tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi e/o regolamenti speciali in quanto applicabili.
2. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

dei diritti da parte degli interessati, nonché comunicare le informazioni sul trattamento dei dati da fornire agli interessati – per il tramite dello Sponsee - al momento della raccolta.

Con la cessazione della Convenzione e con la consegna della documentazione contrattuale, lo Sponsee restituirà ad AMGAS e/o distruggerà tutti i dati personali detenuti sotto qualsiasi forma o mezzo, raccolti o ricevuti da o per conto di AMGAS. Lo Sponsee invierà tempestivamente ad AMGAS una comunicazione scritta attestante che tutti i dati personali sono stati restituiti e/o distrutti. La raccolta e qualsiasi altro trattamento di dati personali difforme da quanto contemplato nella presente Convenzione, sono considerati una violazione sostanziale del Convenzione, per i quali lo Sponsee ne risponderà come autonomo titolare del trattamento.

Luogo, BARI

Li 26-3-2019

ka Sponsee
OGGU ***** tipo A
Soc ***** lale

|

Lc ***** s.r.l.
At ***** JTE
I ***** marzulli
Dot *****

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 9 (Esonero da responsabilità), art.11 (Clausola compromissoria).